



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 02 del 13/10/2020)

| DESCRIZIONE REATO  | RIF. ARTT. 231  | DATA DI INTROD. | FONTE ORIGINALE | ART. FONTE ORIGINALE | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) | Nota |
|--|---|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| DESCRIZIONE REATO  | RIF. ARTT. 231  | DATA DI INTROD. | FONTE ORIGINALE | ART. FONTE ORIGINALE | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) |      |
| (Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.   | 24<br>(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)   | 04/07/2001      | c.p.            | 316 bis              | 100                    | 500                    | 3                     | 24                    |      |
| (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,99 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.   | 24<br>(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)   | 04/07/2001      | c.p.            | 316 ter              | 100                    | 500                    | 3                     | 24                    |      |
| (Truffa) Chiunque, con artificio o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5.100 a € 103.500. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.548,00 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far concorrere taluno al servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo imminente o il timore di un danno di dover eseguire un ordine dell'Autorità; 3) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).  | 24<br>(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)   | 04/07/2001      | c.p.            | 640 c. 2             | 100                    | 500                    | 3                     | 24                    |      |
| (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.  | 24<br>(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)   | 04/07/2001      | c.p.            | 640 bis              | 100                    | 500                    | 3                     | 24                    |      |
| (Frode informatica) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pervenuti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.548,00 se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con fatto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui all'articolo 61, numero 5) o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, numero 6).  | 24<br>(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)   | 04/07/2001      | c.p.            | 640 ter              | 100                    | 500                    | 3                     | 24                    |      |
| (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o sulle persone, ovvero se il fatto è commesso: a) con l'uso di armi, di esplosivi o di sostanze nocive; b) con il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il deterioramento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti; c) con l'uso di dati o programmi rubati. | 24bis<br>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)<br>(Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7) | 05/04/2008      | c.p.            | 615 ter              | 100                    | 500                    | 3                     | 24                    |      |
| (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente produce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10320 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.   | 24bis<br>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)<br>(Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7) | 05/04/2008      | c.p.            | 615 quater           | 100                    | 300                    | 3                     | 24                    |      |
| (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino da due anni e con la multa sino a euro 10.320.   | 24bis<br>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)<br>(Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7) | 05/04/2008      | c.p.            | 615 quinquies        | 100                    | 300                    | 3                     | 24                    |      |
| (Intercezione illegittima di comunicazioni telematiche o telematiche) Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio in la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio.   | 24bis<br>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)<br>(Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7) | 05/04/2008      | c.p.            | 617 quater           | 100                    | 500                    | 3                     | 24                    |      |
| (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.   | 24bis<br>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)<br>(Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7) | 05/04/2008      | c.p.            | 617 quinquies        | 100                    | 500                    | 3                     | 24                    |      |
| (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, (quali, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1032 euro.   | 24bis<br>(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)<br>(Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7) | 05/04/2008      | c.p.            | 640 quinquies        | 100                    | 400                    | 3                     | 24                    |      |



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 02 del 13/10/2020)

| DESCRIZIONE REATO  | RIF. ARTT. 231   | DATA DI INTROD. | FONTI ORIGINALE | ART. FONTE ORIGINALE  | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) | Note |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.   | 24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) | 05/04/2008      | c.p.            | 635 bis               | 100                    | 500                    | 3                     | 24                    |      |
| (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o da un ente pubblico o da un ente pubblico, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.  | 24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) | 05/04/2008      | c.p.            | 635 ter               | 100                    | 500                    | 3                     | 24                    |      |
| (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le tecniche di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'interazione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inoperabili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità, ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inoperabile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.  | 24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) | 05/04/2008      | c.p.            | 635 quater            | 100                    | 500                    | 3                     | 24                    |      |
| (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inoperabili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità, ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inoperabile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.  | 24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) | 05/04/2008      | c.p.            | 635 quinquies         | 100                    | 500                    | 3                     | 24                    |      |
| <b>Documenti informatici</b> Se alcuna delle fattispecie previste dal presente capo riguarda un documento, <b>informatico pubblico, anche affidata a professionisti, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</b><br><b>*art. 417, 419, 420, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 492, 493 e p.</b>  | 24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) | 05/04/2008      | c.p.            | 491 bis               | 100                    | 400                    | 3                     | 24                    |      |
| Perimetro di sicurezza cibernetico<br>Art. 11 D.L. 105/2019 (contesto) 11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o della attività ispettiva e di vigilanza prevista dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, riservati per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.  | 24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) | 22/09/2019      | D.L. 105/2019   | 1 co. 11              | 100                    | 300                    | 3                     | 24                    |      |
| (Associazione per delinquere)<br>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.<br>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.<br>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.<br>Se gli associati scendono ai reati di cui al comma 6, lettera b), si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.<br>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  | 24ter (Delitti di criminalità organizzata)                 | 25/07/2009      | c.p.            | 416, esclusa comma c) | 300                    | 800                    | 12                    | 24                    |      |
| (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)<br>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.<br>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a quindici anni.<br>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquistare in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il   | 24ter (Delitti di criminalità organizzata)                 | 25/07/2009      | c.p.            | 416bis                | 400                    | 1000                   | 12                    | 24                    |      |
| libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.<br>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.<br>L'associazione è armata quando i partecipanti hanno a disposizione, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi e munizioni esplosive, anche se occultate o tenute al luogo di deposito.<br>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, il profitto o il delitto, la pena stabilita nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.<br>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.<br>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camera, alla rindangente e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che, valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.<br>(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) | 24ter (Delitti di criminalità organizzata)                 | 25/07/2009      | c.p.            | 630                   | 400                    | 1000                   | 12                    | 24                    |      |
| Chiunque sequestra una persona allo scopo di consegnare, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da ventisei a trenta anni.<br>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.<br>Al colpevole che cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.<br>Al colpevole che, disoccupando degli atti, si adopera in modo che il rigoletto passivo riacquisiti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il sequestrato muore, anche se non è stato ucciso, il colpevole è punito con la reclusione da ventisei a trenta anni.  | 24ter (Delitti di criminalità organizzata)                 | 25/07/2009      | c.p.            | 630                   | 400                    | 1000                   | 12                    | 24                    |      |





CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 02 del 13/10/2020)

| DESCRIZIONE REATO  | RIF. ARTT. 231  | DATA DI INTROD.                        | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote)        | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) | Note           |                |  |
|--|---|--|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|
| <p>(Corruzione in un giudizio)</p> <p>Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favore o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.</p> <p>Se dal fatto deriva fingusta condanna di taluno alla reclusione superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva fingusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è dell'ergastolo; se deriva fingusta condanna a morte, la pena è della reclusione da sei a dodici anni.</p> <p>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte di Giustizia delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> | 40<br>40<br>25  | 04/07/2001<br>04/07/2001<br>04/07/2001 | c.p.<br>c.p.<br>c.p.   | 319 ter c.2<br>322 bis<br>319 | 300<br>300<br>200     | 800<br>800<br>600     | 48<br>48<br>48 | 84<br>84<br>84 |  |
| <p>(Concussione) - Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni e (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>  | 25  | 04/07/2001                             | c.p.                   | 317                           | 300                   | 800                   | 48             | 84             |  |
| <p>(Induzione indebita a dare o promettere utilità). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</p>   | 25  | 28/11/2012                             | c.p.                   | 319 quater                    | 300                   | 800                   | 4884           | 24             |  |
| <p>(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio). Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, la pena viene ridotta in misura non superiore ad un terzo. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)</p>   | 25  | 04/07/2001                             | c.p.                   | 320                           | 200                   | 800                   |                |                |  |
| <p>(Soggettività alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuta, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotto di un terzo.</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una</p>   | 25  | 04/07/2001                             | c.p.                   | 322 c.1-3                     | 100                   | 200                   |                |                |  |
| <p>(Truffa di influenza elettorale) Chiunque, fuori dei casi di delinquenza nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vertendo relazioni esistenti o esserle con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro od altra utilità, come prezzo della propria mediazione fittizia verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.</p>  | 25  | 28/11/2012                             | c.p.                   | 346                           | 100                   | 200                   |                |                |  |
| <p>(Corruzione per l'esercizio della funzione). - Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p>   | 25  | 04/07/2001                             | c.p.                   | 318                           | 100                   | 200                   |                |                |  |
| <p>(Alterazione di moneta) Chiunque altera moneta della qualità indicata nell'articolo precedente, scomponendo in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.</p>  | 250a (Falsità in moneta, in carta di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) | 27/09/2001                             | c.p.                   | 454                           | 100                   | 500                   | 12             | 24             |  |
| <p>(Spesa di introduzione nello Stato, senza concorso, di monete falsificate) Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquisto o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.</p>  | 250b (Falsità in moneta, in carta di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) | 27/09/2001                             | c.p.                   | 455                           | 500                   | 500                   | 12             | 24             |  |
| <p>(Spesa di monete falsificate ricevute in buona fede) Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.</p>   | 250a (Falsità in moneta, in carta di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) | 27/09/2001                             | c.p.                   | 457                           | 100                   | 200                   |                |                |  |
| <p>(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) Le disposizioni degli articoli 452, 453 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma la pena è ridotta di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</p>   | 250b (Falsità in moneta, in carta di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) | 27/09/2001                             | c.p.                   | 459                           | 100                   | 333,33                | 12             | 24             |  |
| <p>(Contraffazione di carta firmata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) Chiunque contraffà la carta firmata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.</p>  | 250c (Falsità in moneta, in carta di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) | 27/09/2001                             | c.p.                   | 460                           | 100                   | 500                   | 12             | 24             |  |



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. del 13/10/2020)

| DESCRIZIONE REATO  | REF. ARTT. 231   | DATA DI INTROD. | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) | Note |    |
|--|--|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------|----|
| (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.  | 25bis (Falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)   | 27/09/2001      | c.p.                   | 464 c. 2               | 100                   | 200                   |      |    |
| (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.  | 25bis (Falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)   | 27/09/2001      | c.p.                   | 464 c.1                | 100                   | 300                   |      |    |
| (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali ed esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 35.000. Soggetta alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali ed esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma. (Falsificazione di monete, spese e introduzione nello Stato, privato o moneta, di monete falsificate) È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 9.100,00 a € 1.098,00. 1) chiunque contraffatti monete nazionali o straniere, emette cartelle legali nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi ha eseguito ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di mettere in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un fabbricatore o detentore di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carte filigranate) Chiunque fabbrica, acquista, detiene o altera filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carte filigranate è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione. | 27/09/2001   | 27/09/2001      | c.p.                   | 473                    | 100                   | 500                   | 3    | 12 |
|  | 25bis (Falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)   | 27/09/2001      | c.p.                   | 474                    | 100                   | 500                   | 3    | 12 |
|  | 25bis (Falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)   | 27/09/2001      | c.p.                   | 453                    | 300                   | 800                   | 12   | 24 |
|  | 25bis (Falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15) (Modifiche all'art. 461 cp del Dgs 1.941/06 in vigore dal 27/07/06) | 27/09/2001      | c.p.                   | 461                    | 100                   | 500                   | 12   | 24 |
| (Turbata libertà dell'industria o del commercio) Chiunque adotta violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce reo più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.   | 25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) (Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)   | 01/08/2009      | c.p.                   | 513                    | 100                   | 500                   |      |    |
| (Reclama concorrenza con minaccia o violenza) Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. (Frodi contro le industrie nazionali) Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali ed esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un danno all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme della legge interna o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.  | 25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) (Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)   | 01/08/2009      | c.p.                   | 513b6                  | 100                   | 800                   | 3    | 24 |
|  | 25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) (Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)   | 01/08/2009      | c.p.                   | 514                    | 100                   | 800                   | 3    | 24 |
| (Frode nell'esercizio del commercio) Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spazio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata e pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.965. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.  | 25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) (Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)   | 01/08/2009      | c.p.                   | 515                    | 100                   | 500                   |      |    |
| (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.   | 25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) (Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)   | 01/08/2009      | c.p.                   | 516                    | 100                   | 500                   |      |    |
| (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali ed esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.965. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) - Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso e senza autorizzazione del titolare del titolo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o industriale.   | 25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) (Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)   | 01/08/2009      | c.p.                   | 517                    | 100                   | 500                   |      |    |
|  | 25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) (Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)   | 01/08/2009      | c.p.                   | 517ter                 | 100                   | 500                   |      |    |



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 02 del 13/10/2020)

| DESCRIZIONE REATO  | RIF. ARTT. 231   | DATA DI INTROD. | FONTI ORIGINALI | ART. FONTE ORIGINALE | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) | Note |
|--|--|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) - Chiunque contraffa o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.<br><br>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con finalità diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.<br><br>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.<br><br>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.<br><br>(False comunicazioni sociali) Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.<br>La stessa pena si applica anche se le fattis o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.   | 26bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio)<br>[Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]                          | 01/08/2009      | c.p.            | 517quater            | 100                    | 500                    |                       |                       |      |
| (False comunicazioni sociali delle società quotate)<br>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.<br>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:<br>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;<br>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;<br>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;<br>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque la gestiscono.<br>Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche se le fattis o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.<br>Fatti di lieve entità (salvo che costituiscono per grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.<br>Salvo che costituiscono più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. | 25ter (Reali società)<br>[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015]. | 16/04/2002      | c.c.            | 2621                 | 200                    | 400                    |                       |                       |      |
| (False comunicazioni sociali delle società quotate)<br>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.<br>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:<br>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;<br>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;<br>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;<br>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque la gestiscono.<br>Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche se le fattis o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.<br>Fatti di lieve entità (salvo che costituiscono per grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.<br>Salvo che costituiscono più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. | 25ter (Reali società)<br>[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015]. | 16/04/2002      | c.c.            | 2622                 | 400                    | 600                    |                       |                       |      |
| (Impedimento controlli) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 68.   | 25ter (Reali società)<br>[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].  | 16/04/2002      | c.c.            | 2625 e 2             | 100                    | 180                    |                       |                       |      |
| (Inadempimento di conferimenti) Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, rifiutano, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o il liberando dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.<br>(Legale ripartizione degli utili e delle riserve) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o accantonano utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuiti, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.  | 25ter (Reali società)<br>[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].  | 16/04/2002      | c.c.            | 2626                 | 100                    | 180                    |                       |                       |      |
| (Inadempimento di conferimenti) Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, rifiutano, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o il liberando dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.<br>(Legale ripartizione degli utili e delle riserve) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o accantonano utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuiti, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.  | 25ter (Reali società)<br>[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].  | 16/04/2002      | c.c.            | 2627                 | 100                    | 130                    |                       |                       |      |
| (Recite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono riacquistati prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.   | 25ter (Reali società)<br>[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].  | 16/04/2002      | c.c.            | 2628                 | 100                    | 180                    |                       |                       |      |
| (Operazioni in pregiudizio dei creditori) Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il trasferimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.   | 25ter (Reali società)<br>[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].  | 16/04/2002      | c.c.            | 2629                 | 150                    | 330                    |                       |                       |      |



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 02 del 13/10/2020)

| DESCRIZIONE REATO  | RIF. ARTT. 231   | DATA DI INTROD. | FONTI ORIGINALI | ART. FONTE ORIGINALI | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) | Note |
|--|--|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| (Formazione fittizia del capitale) Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano ed aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'affermazione del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.   | 25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 5]  | 16/04/2002      | c.c.            | 2632                 | 100                    | 180                    |                       |                       |      |
| (Inadempimento dei beni sociali da parte dei liquidatori) Liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il marciamento del diritto di credito estingue il delitto, estingue il delitto.   | 25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 5]  | 16/04/2002      | c.c.            | 2633                 | 150                    | 330                    |                       |                       |      |
| (Influenza sull'assemblea) Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.  | 25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 5]  | 16/04/2002      | c.c.            | 2636                 | 150                    | 330                    |                       |                       |      |
| (Aggregazione) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.  | 25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 5]  | 16/04/2002      | c.c.            | 2637                 | 200                    | 500                    |                       |                       |      |
| (Distacco dall'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i liquidatori e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o simili ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materialmente oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, o comunque la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i liquidatori e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o simili ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità conseguentemente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. | 25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 5]  | 16/04/2002      | c.c.            | 2638 1-2             | 200                    | 400                    |                       |                       |      |
| (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi) L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 11 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 378 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a (Comunicazione tra privati) - Stato che il fatto costituisce più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i liquidatori e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuta, né accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.  | 25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 5] [art. modificato dal d. lgs. 15 marzo 2017, n. 38] | 28/11/2012      | c.c.            | 2635                 | 400                    | 600                    |                       |                       |      |
| (Ingiunzione alla corruzione tra privati) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai liquidatori e ai liquidatori di società o enti privati, nonché a chi svolge in esec. un'attività lavorativa con esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai liquidatori e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in esec. attività lavorativa con esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.  | 25ter (Reati societari) [art. aggiunto dal d. lgs. 15 marzo 2017, n. 38, con decorrenza dal 14/04/2017]                                | 15/03/2017      | c.c.            | 2635-bis             | 200                    | 400                    |                       |                       |      |
| (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato il sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'strumento.  | 25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) previsti dal codice penale e dalle leggi speciali   | 28/01/2003      | c.p.            | 270bis               | 200                    | 700                    | 12                    | 24                    |      |
| (Assistenza agli associati) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vito, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione o banca delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.   | 25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) previsti dal codice penale e dalle leggi speciali   | 28/01/2003      | c.p.            | 270ter               | 200                    | 700                    | 12                    | 24                    |      |
| (Assistenza agli associati) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vito, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione o banca delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.   | 25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) previsti dal codice penale e dalle leggi speciali   | 28/01/2003      | c.p.            | 270ter               | 400                    | 1000                   | 12                    | 24                    |      |
| (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.   | 25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) previsti dal codice penale e dalle leggi speciali   | 28/01/2003      | c.p.            | 270 quater           | 400                    | 1000                   | 12                    | 24                    |      |
| (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo) Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaga viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sev, è punito con la reclusione da cinque a nove anni.   | 25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) previsti dal codice penale e dalle leggi speciali   | 28/01/2003      | c.p.            | 270 quater1          | 400                    | 1000                   | 12                    | 24                    |      |



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 02 del 13/10/2020)

| DESCRIZIONE REATO  | RIF. ARTT. 231  | DATA DI INTROD. | FONTI ORIGINALI   | ART. FONTE ORIGINALI | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) | Note |
|--|---|-----------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione e sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche e batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.  | 270quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) | 28/01/2003      | c.p.              | 270 quinquies        | 200                    | 700                    | 12                    | 24                    |      |
| (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo) art. 270 quater1) Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, 1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sestes e punto con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle dette condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro art. 270quater2) Chiunque sottrae, distrugge, disperde, ingombrava o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sestes, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00.  | 270quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) | 28/01/2003      | c.p.              | 270 quinquies1       | 400                    | 1000                   | 12                    | 24                    |      |
| Condotte con finalità di terrorismo. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere la struttura politica, fondamentale, costituzionale, economica e sociale di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o connesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.  | 270quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) | 28/01/2003      | c.p.              | 270sestes            | 200                    | 700                    | 12                    | 24                    |      |
| (Atterroio per finalità terroristiche o di eversione) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni guardiane o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui al comma precedente deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento consequenziale alla reclusione accolta.   | 270quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) | 28/01/2003      | c.p.              | 280                  | 200                    | 700                    | 12                    | 24                    |      |
| (Atterroio per finalità terroristiche o di eversione) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni guardiane o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui al comma precedente deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento consequenziale alle predette aggravanti.  | 270quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) | 28/01/2003      | c.p.              | 280                  | 400                    | 1000                   | 12                    | 24                    |      |
| (Atto di terrorismo con origini micidiali o esplosivi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 588 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento consequenziale alle predette aggravanti.  | 270quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) | 28/01/2003      | c.p.              | 280bis               | 200                    | 700                    | 12                    | 24                    |      |
| (Atti di terrorismo nucleare) art. 280ter È punito con la reclusione non inferiore ad anni quando chiunque, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene alterato in possesso. Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione Illecito amministrativo Descrizione reato È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con finalità di terrorismo o di cui all'articolo 270-sestes, 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concetto periodico che rilasci materia radioattiva. La pena di cui al primo e al secondo comma si applicano (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da ventisei a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole capogna la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, disoccupando gli anni, si sottrae in modo che il soggetto passivo riscuota la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diecimila anni. Quando ricorra una circostanza attenuante alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo | 270quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) | 28/01/2003      | c.p.              | 280ter               | 400                    | 1000                   | 12                    | 24                    |      |
| (Falsificazione e commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capri primo e secondo) Chiunque instiga taluno a commettere uno dei delitti, non compresi nei commi primo e secondo di questo titolo (art. 241 e seguenti e articoli 274 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (a pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la instigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto a cui si riferisce l'istigazione.   | 270quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) | 28/01/2003      | c.p.              | 302                  | 200                    | 700                    | 12                    | 24                    |      |
| (Misure urgenti per la lotta all'ordine democratico e alla sicurezza pubblica) Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)  | 270quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) | 28/01/2003      | omertito, con mod | 1                    | 400                    | 1000                   | 12                    | 24                    |      |
| (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la circoncisione, l'ascissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni   | 270quater-1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]        | 02/02/2006      | c.p.              | 343bis               | 300                    | 700                    | 12                    | 24                    |      |





CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 02 del 13/10/2020)

| DESCRIZIONE REATO  | RIF. ARTT. 231   | DATA DI INTROD. | FONTI ORIGINALE | ART. FONTE ORIGINALE | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) | Note |
|--|--|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| (Adescamento di minorenni) Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-otties, adotta un minore di anni sedici, e punte, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento, si intende qualsiasi atto volto a creare la fiducia del minore, attraverso astuzia, insidie o. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque induce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costriungendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o l'insediamento nello stato di soggezione ha luogo quando il condotto è abituale mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.   | 25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) (Articolo aggiunto dalla L. 04/03/2014 n. 39, art. 5)          | 06/04/2014      | c.p.            | 609-undecies         | 200                    | 700                    |                       |                       |      |
| (Prostituzione minore) E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque:<br>1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;<br>2) favorisca, sfrutti, gestisca, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.<br>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.   | 25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) (Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5)         | 24/08/2003      | c.p.            | 600                  | 400                    | 1000                   | 12                    | 24                    |      |
| (Pornografia minore) E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:<br>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;<br>2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.<br>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.   | 25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) (Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5)         | 24/08/2003      | c.p.            | 600bis c. 1-2        | 300                    | 800                    | 12                    | 24                    |      |
| (Distorsione di materiale pornografico) Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.540. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.  | 25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) (Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5)         | 24/08/2003      | c.p.            | 600 quater           | 200                    | 700                    |                       |                       |      |
| (Pornografia virtuale) Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.   | 25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) (Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5)         | 24/08/2003      | c.p.            | 600 quater.1         | 300                    | 800                    |                       |                       |      |
| (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minore) Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.450 e euro 154.537.   | 25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) (Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5)         | 24/08/2003      | c.p.            | 600 quinquies        | 300                    | 800                    | 12                    | 24                    |      |
| (Tratta di persone) E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'attività sulla persona, o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su uno o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità di infermità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurre o costringere a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporla al prelievo di organi.  | 25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) (Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5)         | 24/08/2003      | c.p.            | 601                  | 400                    | 1000                   | 12                    | 24                    |      |
| (Acquisto e alienazione di schiavi) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.  | 25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) (Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5)         | 24/08/2003      | c.p.            | 602                  | 400                    | 1000                   | 12                    | 24                    |      |
| (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:<br>1) recluta, manipola alle scopo di destinarlo al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;<br>2) utilizza, assume o reimpiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.<br>Se il fatto sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.<br>Al fine del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di uno o più delle seguenti condizioni:<br>1) la rilevanza corrispettiva di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproorzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;<br>2) la rilevanza violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'assunzione obbligatoria, alle ferie;<br>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;<br>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, o metodi di sorveglianza o a situazioni allargative degradanti.<br>Costituiscono aggravanti specifiche e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:<br>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;<br>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;<br>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. | 25quinquies-comma 1, lettera a (Delitti contro la personalità individuale) (Articolo aggiunto dalla L. 159/16, art. 3) | 04/11/2016      | c.p.            | 603-bis              | 400                    | 1000                   | 12                    | 24                    |      |
| (Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I casi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.  | Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2008, n. 146, art. 10)  | 12/04/2008      | c.p.            | 416                  | 400                    | 1000                   | 3                     | 24                    |      |



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 02 del 13/10/2020)

| DESCRIZIONE REATO  | RIF. ARTT. 231   | DATA DI INTROD. | FONTI ORIGINALI                        | ART. FONTE ORIGINALE           | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) | Note |
|--|--|-----------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| (Associazione di tipo mafioso) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Colui che promuove, dirige o organizza l'associazione sono puniti, per sé o solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti dei condannati è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le associazioni per delinquere finalizzate al contrabbando di tabacco lavorati esteri. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per sé o solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e d) del presente articolo sono dimezzate da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione del delitto. | Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 144, art. 15)                                    | 12/04/2006      | c.p.                                   | 416bs                          | 400                    | 1000                   | 3                     | 24                    |      |
| (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito con la reclusione non inferiore a vent'anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone decise allo scatto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 2, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i delitti ascritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 418 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono dimezzate dalla metà a due terzi per chi si efficacemente adoperato per assicurare la prova del reato per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 686, abrogato dall'articolo 38, comma 1 della legge 20 giugno 1990, n. 102, i richiami si intendono riferiti al presente articolo.   | Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 144, art. 10)                                    | 12/04/2006      | DPR 43/73                              | 291 quater                     | 400                    | 1000                   | 3                     | 24                    |      |
| (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluni nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 3 bis. La pena di cui al comma 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; d) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; e) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità.  | Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 144, art. 10)                                    | 12/04/2006      | D.Leg. 286/1998 "Traffico di migranti" | art.12 comma 3, 3bis, 3ter e 5 | 200                    | 1000                   | 3                     | 24                    |      |
| (Inibizione e non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alle autorità giudiziarie dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.  | Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 144, art. 10)                                    | 12/04/2006      | c.p.                                   | 377bs                          | 100                    | 500                    |                       |                       |      |
| (Favoreggiamento personale) Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o fergatolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 616-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16.000. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è il reimpiegato o risulta che non ha commesso il delitto.   | Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 144, art. 10)                                    | 12/04/2006      | c.p.                                   | 378                            | 100                    | 500                    |                       |                       |      |
| (Abuso di informazioni privilegiate) 1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, della partecipazione al capitale dell'ente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquisti, vendi o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, sui strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014, c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, ad compiere di esse, operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose commesse taluno dei soci di cui al medesimo comma 1.  | 25sexies (Reati di abuso di mercato) (Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 6) | 12/05/2005      | me modificato dall'                    | 184                            | 400                    | 1000                   |                       |                       |      |



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 02 del 13/10/2020)

| DESCRIZIONE REATO   | RIF. ARTT. 231   | DATA DI INTROD. | FONTI ORIGINALI   | ART. FONTE ORIGINALI | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) | Note |
|---|--|-----------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| <p>(Manipolazione del mercato) 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.</p> <p>1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 580/2014.</p> <p>Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione Illecito amministrativo Descrizione reato</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al limite di euro al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per la qualità personale del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nei massimi.</p> <p>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 185, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), imputato agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui al numero 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'articolo fino a € 103.291,00 e dell'infamia fino a tre anni.</p> <p>2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:</p> <p>a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);</p> <p>b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati e gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;</p> <p>c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).</p> | 25sexies (Reati di abuso di mercato)<br>Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 19   | 12/05/2006      | me modificato dal | 185                  | 400                    | 1000                   |                       |                       |      |
| <p>(Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>   | 25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinforturistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)<br>Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 6 e modificato dal Dlg. 6/10/08 | 25/08/2007      | c.p.              | 589                  | 1000                   | 1000                   | 3                     | 12                    |      |
| <p>(Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>   | 25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinforturistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)<br>Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 6 e modificato dal Dlg. 6/10/08 | 25/08/2007      | c.p.              | 589                  | 250                    | 500                    | 3                     | 12                    |      |
| <p>(Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi e della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno a sei mesi e quattro anni.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, imputabile ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p>  | 25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinforturistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)<br>Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 6 e modificato dal Dlg. 6/10/08 | 25/08/2007      | c.p.              | 590 c.3              | 100                    | 250                    | 3                     | 6                     |      |
| <p>(Riottazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulto denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intermeda nell'atto acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 629, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).</p> <p>La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenacità.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>  | 25octies (Riottazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)<br>Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14  | 29/12/2007      | c.p.              | 648                  | 200                    | 800                    | 3                     | 24                    |      |
| <p>(Riciclaggio) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena del delitto inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>   | 25octies (Riottazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)<br>Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14  | 29/12/2007      | c.p.              | 648bis               | 200                    | 800                    | 3                     | 24                    |      |
| <p>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>   | 25octies (Riottazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)<br>Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14  | 29/12/2007      | c.p.              | 648ter               | 400                    | 1000                   | 3                     | 24                    |      |
| <p>(Autoriciclaggio) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 nel caso di delitti di cui al numero 1) e delle altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punibile con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 11 gennaio 1991, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 17</p>   | 25octies (Riottazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)<br>Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14  | 01/10/2015      | c.p.              | 648ter-1             | 200                    | 800                    | 3                     | 24                    |      |



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 02 del 13/10/2020)

| DESCRIZIONE REATO  | RIF. ARTT. 231  | DATA DI INTROD. | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) | None |    |
|--|---|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------|----|
| <p><b>ARTICOLO 171 I. 633/141</b><br/>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)<br/>Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter il punto con la multa da € 51.000 a € 2.065.000 chiunque, senza averne diritto, in qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:<br/>a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera.<br/>Articolo 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633</p>   | Z5novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)<br>(Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15)   | 01/08/2009      | Legge n. 633/1941      | 171                    | 100                   | 500                   | 3    | 12 |
| <p>(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)<br/>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.562.000 a € 15.493.000. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493.000 se il fatto è di rilevante gravità.<br/>ART. 171 TER L. 633/1941</p>  | Z5novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)<br>(Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15)   | 01/08/2009      | Legge n. 633/1941      | 171ter                 | 100                   | 500                   | 3    | 12 |
| <p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:<br/>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o di noleggio, di testi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;<br/>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composte o banche dati;<br/>c) per non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera a) o di detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videoregistrazioni, multimediali, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;<br/>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;<br/>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.<br/>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblica per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità a lato commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fin le misure tecnologiche di cui al comma 1 che risultano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, invero a servizio di assicurazione di fronte ai rischi dell'assente o inattuazione.</p> | Z5novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)<br>(Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15)   | 01/08/2009      | Legge n. 633/1941      | 171ter                 | 100                   | 500                   | 3    | 12 |
| <p><b>ART. 171 SEPTIES</b><br/>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:<br/>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 161-bis, i quali non hanno amministrativo dipendente da reato; Descrizione reato amministrativo: Descrizione reato: comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla propria identificazione dei supporti medesimi;<br/>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 161-bis, comma 2, della presente legge.</p>   | Z5novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)<br>(Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15)   | 01/08/2009      | Legge n. 633/1941      | 171septies             | 100                   | 500                   | 3    | 12 |
| <p><b>ART 171 OCTIES 1.</b> Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 20.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato separatamente o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane e estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.<br/>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493.000 se il fatto è di rilevante gravità.</p>   | Z5novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)<br>(Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15)   | 01/08/2009      | Legge n. 633/1941      | 171octies              | 100                   | 500                   | 3    | 12 |
| <p>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta di premessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da sei a sei anni.</p>   | Z5decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)<br>(Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 119, art. 4 e poi modificato dal Digs 12/12/2011, art. 2, c. 1) | 15/08/2009      | c.p.                   | 377bis                 | 100                   | 500                   |      |    |
| <p>(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)<br/>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* 4. Il punto con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.<br/>* Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p>   | Z5undecies (Reati ambientali)<br>(Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)  | 16/08/2011      | c.p.                   | 727bis                 | 100                   | 250                   |      |    |
| <p>(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)<br/>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* e comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.<br/>* Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.</p>   | Z5duodecies (Reati ambientali)<br>(Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)   | 16/08/2011      | c.p.                   | 730bis                 | 150                   | 250                   |      |    |
| <p>(Scarichi sul suolo) 1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:<br/>a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 2;<br/>b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;<br/>c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali pari quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recaptare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sono affermazioni di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato II alla parte terza del presente decreto.</p>  | Z5tridices (Reati ambientali)<br>(Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)  | 16/08/2011      | Digs 152/06            | 103                    | 200                   | 300                   | 3    | 6  |



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 02 del 13/10/2020)

| DESCRIZIONE REATO   | RIF. ARTT. 231   | DATA DI INTROD. | FONTI ORIGINALI | ART. FONTE ORIGINALE | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) | Note |  |
|---|--|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------|--|
| (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)<br>1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.<br>2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi agricoli, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.<br>3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferma restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi, limitati a processi, le ragioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti<br>(Scarichi in reti fognarie)<br>1. Fermo restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che ricadono in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definite ai sensi dell'articolo 101, comma 1, a) 2.<br>(Scarichi di sostanze pericolose) ... [comma 4] Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di alimento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.   | 25undecies (Reati ambientali)<br>[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011] | 16/08/2011      | Digs 152/06     | 104                  | 200                    | 300                    | 3                     | 6                     |      |  |
| (Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose)<br>Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. Comma 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nella tabella 3 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.<br>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni)<br>Comma 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 6, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 3 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.  | 25undecies (Reati ambientali)<br>[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011] | 16/08/2011      | Digs 152/06     | 107                  |                        |                        |                       |                       |      |  |
| (Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 1/2<br>Comma 5 (Primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni o con<br>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 2/2<br>Comma 6 (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni o l'ammenda da sedemila euro a centoventimila euro<br>Comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane o alla nell'effettuazione dello scarico, superati i valori-limite previsti dallo stesso comma, limitisimil.<br>(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee)<br>Comma 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.   | 25undecies (Reati ambientali)<br>[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011] | 16/08/2011      | Digs 152/06     | 137, c.2             | 200                    | 300                    | 3                     | 6                     |      |  |
| (Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 1/2<br>Comma 5 (Primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni o con<br>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 2/2<br>Comma 6 (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni o l'ammenda da sedemila euro a centoventimila euro<br>Comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane o alla nell'effettuazione dello scarico, superati i valori-limite previsti dallo stesso comma, limitisimil.<br>(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee)<br>Comma 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.   | 25undecies (Reati ambientali)<br>[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011] | 16/08/2011      | Digs 152/06     | 137, c.3             | 150                    | 250                    |                       |                       |      |  |
| (Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 1/2<br>Comma 5 (Primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni o con<br>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 2/2<br>Comma 6 (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni o l'ammenda da sedemila euro a centoventimila euro<br>Comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane o alla nell'effettuazione dello scarico, superati i valori-limite previsti dallo stesso comma, limitisimil.<br>(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee)<br>Comma 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.   | 25undecies (Reati ambientali)<br>[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011] | 16/08/2011      | Digs 152/06     | 137, c.5             | 150                    | 250                    |                       |                       |      |  |
| (Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 1/2<br>Comma 5 (Primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni o con<br>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 2/2<br>Comma 6 (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni o l'ammenda da sedemila euro a centoventimila euro<br>Comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane o alla nell'effettuazione dello scarico, superati i valori-limite previsti dallo stesso comma, limitisimil.<br>(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee)<br>Comma 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.   | 25undecies (Reati ambientali)<br>[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011] | 16/08/2011      | Digs 152/06     | 137, c.5             | 200                    | 300                    | 3                     | 6                     |      |  |
| (Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 1/2<br>Comma 5 (Primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni o con<br>(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 2/2<br>Comma 6 (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni o l'ammenda da sedemila euro a centoventimila euro<br>Comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane o alla nell'effettuazione dello scarico, superati i valori-limite previsti dallo stesso comma, limitisimil.<br>(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee)<br>Comma 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.   | 25undecies (Reati ambientali)<br>[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011] | 16/08/2011      | Digs 152/06     | 137, c.11            | 200                    | 300                    | 3                     | 6                     |      |  |
| (Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate)<br>Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di smaltimento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.   | 25undecies (Reati ambientali)<br>[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011] | 16/08/2011      | Digs 152/06     | 137, c.13            | 150                    | 250                    |                       |                       |      |  |
| (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)<br>1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.<br>2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentano la stessa caratteristica di pericolosità tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:<br>a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risultino accresciuti.<br>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2<br>Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:<br>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventimila euro se si<br>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2/2<br>Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:<br>a) ...<br>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventimila euro se si<br>(Discarica non autorizzata) 1/2<br>Comma 3 (Primo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquantaduecento a euro cinquantamila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva ed i propri edificatori e del compartito al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.<br>(Discarica non autorizzata) 2/2<br>Comma 3 (Secondo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquantaduecento a euro cinquantamila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la | 25undecies (Reati ambientali)<br>[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011] | 16/08/2011      | Digs 152/06     | 187                  | 150                    | 250                    |                       |                       |      |  |
| (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2<br>Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:<br>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventimila euro se si<br>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2/2<br>Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:<br>a) ...<br>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventimila euro se si<br>(Discarica non autorizzata) 1/2<br>Comma 3 (Primo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquantaduecento a euro cinquantamila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la   | 25undecies (Reati ambientali)<br>[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011] | 16/08/2011      | Digs 152/06     | 256, c.1             | 100                    | 250                    |                       |                       |      |  |
| (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2<br>Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:<br>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventimila euro se si<br>(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2/2<br>Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:<br>a) ...<br>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventimila euro se si<br>(Discarica non autorizzata) 1/2<br>Comma 3 (Primo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquantaduecento a euro cinquantamila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la   | 25undecies (Reati ambientali)<br>[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011] | 16/08/2011      | Digs 152/06     | 256, c.1             | 150                    | 250                    |                       |                       |      |  |
| (Discarica non autorizzata) 1/2<br>Comma 3 (Primo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquantaduecento a euro cinquantamila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la  | 25undecies (Reati ambientali)<br>[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011] | 16/08/2011      | Digs 152/06     | 256, c.3             | 150                    | 250                    |                       |                       |      |  |
| (Discarica non autorizzata) 2/2<br>Comma 3 (Secondo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquantaduecento a euro cinquantamila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la  | 25undecies (Reati ambientali)<br>[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011] | 16/08/2011      | Digs 152/06     | 256, c.3             | 200                    | 300                    | 3                     | 6                     |      |  |



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 02 del 13/10/2020)

| DESCRIZIONE REATO   | RIF. ARTT. 231   | DATA DI INTROD. | FONTI ORIGINALI | ART. FONTE ORIGINALE | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) | Note |
|---|--|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| (Miscelazione di rifiuti)<br>Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).  | 25undecies (Reati ambientali)<br>(Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011) | 16/08/2011      | Dlgs 152/06     | 256, c.5             | 150                    | 250                    |                       |                       |      |
| (Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi)<br>Comma 6 (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilaquattrocento euro per le quantità non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.   | 25undecies (Reati ambientali)<br>(Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011) | 16/08/2011      | Dlgs 152/06     | 256, c.6             | 100                    | 250                    |                       |                       |      |
| (Bonifica dei siti)<br>Comma 1 - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventimila euro.   | 25undecies (Reati ambientali)<br>(Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011) | 16/08/2011      | Dlgs 152/06     | 257, c.1             | 100                    | 250                    |                       |                       |      |
| (Bonifica dei siti da sostanze pericolose)<br>Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquantaduecento euro a cinquantaduecento euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.   | 25undecies (Reati ambientali)<br>(Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011) | 16/08/2011      | Dlgs 152/06     | 257, c.2             | 150                    | 250                    |                       |                       |      |
| (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)<br>Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 4, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera e), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un (Traffico illecito di rifiuti)<br>Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n° 1831/2003, o 209, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato B del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da milleseicento euro a novemilatrecento euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.   | 25undecies (Reati ambientali)<br>(Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011) | 16/08/2011      | Dlgs 152/06     | 258, c.4             | 150                    | 250                    |                       |                       |      |
| (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)<br>Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, code, ricevute, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.<br>(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività)<br>Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.   | 25undecies (Reati ambientali)<br>(Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011) | 16/08/2011      | c.p.            | 452 quaterdecies     | 300                    | 500                    | 3                     | 6                     |      |
| (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività)<br>Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.   | 25undecies (Reati ambientali)<br>(Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011) | 16/08/2011      | c.p.            | 452 quaterdecies     | 400                    | 800                    | 3                     | 6                     |      |
| (Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria)<br>Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, B, R o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)<br>Comma 1 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)<br>Comma 2 - In caso di reclusione, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)<br>Commi 1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o trasporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'inclusione degli esemplari specificati in una licenza | 25undecies (Reati ambientali)<br>(Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011) | 16/08/2011      | Dlgs 152/06     | 279, c.5             | 100                    | 250                    |                       |                       |      |
| (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)<br>Comma 1 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)<br>Commi 1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o trasporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'inclusione degli esemplari specificati in una licenza  | 25undecies (Reati ambientali)<br>(Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011) | 16/08/2011      | L. 15/09/92     | 1, c.1               | 100                    | 250                    |                       |                       |      |
| (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)<br>Commi 1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o trasporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'inclusione degli esemplari specificati in una licenza  | 25undecies (Reati ambientali)<br>(Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011) | 16/08/2011      | L. 15/09/92     | 1, c.2               | 150                    | 250                    |                       |                       |      |
| (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)<br>Commi 1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o trasporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'inclusione degli esemplari specificati in una licenza  | 25undecies (Reati ambientali)<br>(Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011) | 16/08/2011      | L. 15/09/92     | 2, commi 1 e 2       | 100                    | 250                    |                       |                       |      |



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 02 del 13/10/2020)

| DESCRIZIONE REATO  | RIF. ARTT. 231   | DATA DI INTROD. | FONTI ORIGINALI    | ART. FONTE ORIGINALE | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) | Note |
|--|--|-----------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)<br>Comma 4<br>Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatiche ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzione in cattività che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.  |  |                 |                    |                      |                        |                        |                       |                       |      |
|  | 25undecies (Reati ambientali)<br>[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]               | 16/08/2011      | L. 150/92          | 6, c.4               | 100                    | 250                    |                       |                       |      |
| (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)<br>Comma 1<br>Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed f), del Regolamento (CE) n. 338/03 del Consiglio, del 9 dicembre 1993, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano, in mancanza di altri provvedimenti, le sanzioni previste dal presente articolo.<br>[Misura a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente]<br>art. 3. Colazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive<br>Comma 7<br>Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.  |  |                 |                    |                      |                        |                        |                       |                       |      |
|  | 25undecies (Reati ambientali)<br>[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]               | 16/08/2011      | L. 150/92          | 3bis, c.1            | 100                    | 500                    |                       |                       |      |
|  | 25undecies (Reati ambientali)<br>[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]               | 16/08/2011      | L. 549/93          | 3, c.7               | 150                    | 250                    |                       |                       |      |
| (Inquinamento doloso provocato da navi)<br>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.<br>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.   |  |                 |                    |                      |                        |                        |                       |                       |      |
|  | 25undecies (Reati ambientali)<br>[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]               | 16/08/2011      | Dlgs 202/07        | 8, c.1 e 2           | 150                    | 300                    | 3                     | 6                     |      |
| (Inquinamento colposo provocato da navi) 1/2<br>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.<br>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.<br>Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.  |  |                 |                    |                      |                        |                        |                       |                       |      |
|  | 25undecies (Reati ambientali)<br>[Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]               | 16/08/2011      | Dlgs 202/07        | 9, c.1               | 100                    | 250                    | 3                     | 6                     |      |
| (Inquinamento colposo provocato da navi) 2/2<br>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.<br>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.<br>E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente copra una compressione o un deterioramento significativi e risurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, archeologico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. |  |                 |                    |                      |                        |                        |                       |                       |      |
|  | 25undecies comma 1, lett. a) (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68 | 29/05/2015      | c.p. (T. VI - bis) | 452 bis              | 250                    | 600                    | 3                     | 12                    |      |



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 02 del 13/10/2020)

| DESCRIZIONE REATO   | RIF. ARTT. 231   | DATA DI INTROD. | FONTI ORIGINALI   | ART. FONTE ORIGINALE          | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) | Note |
|---|--|-----------------|---|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| <p><b>(Disastro Ambientale)</b> Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <p>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</p> <p>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</p> <p>3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.</p>  | 25undecies, comma 1, lett. b) (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68  | 29/05/2015      | c.p. (Te. VI -bis)  | 452 quater                    | 400                    | 800                    | 3                     | 24                    |      |
| <p><b>(Delitti colposi contro l'ambiente)</b> Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quinquies e' commesso per colpa, le pene previste dal medesimo articolo sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>   | 25undecies, comma 1, lett. c) (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68  | 29/05/2015      | c.p. (Te. VI -bis)  | 452 quinquies                 | 200                    | 500                    |                       |                       |      |
| <p><b>(Circostanze aggravanti)</b> Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui al comma primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se dall'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>   | 25undecies, comma 1, lett. d) (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68  | 29/05/2015      | c.p. (Te. VI -bis)  | 452 octies                    | 300                    | 1000                   |                       |                       |      |
| <p><b>(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita')</b> Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si detta illegittimamente di materiale ad alta radioattivo. La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta'.</p>   | 25undecies, comma 1, lett. d) (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68  | 29/05/2015      | c.p. (Te. VI -bis)  | 452 sexies                    | 250                    | 600                    |                       |                       |      |
| <p><b>(Impegno di lavoratori irregolari)</b></p> <p>Art. 22</p> <p>comma 12</p> <p>Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nel termine di legge, il rinnovo, o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 2000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>comma 12-bis</p> <p>La pena per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta':</p> <p>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</p> <p>b) se i lavoratori occupati sono minori di sei non lavorative;</p> <p>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p> <p>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).</p>  | 25adundecies (Impegno di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012]   | 09/08/2012      | Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero | 22, c. 12bis                  | 100                    | 200                    |                       |                       |      |
| <p>Art. 12</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone o la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegittimamente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o munizioni esplosive.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena e' provvista e' aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui al comma 1 e 3. a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).</p> | 25adundecies (Impegno di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater aggiunti dal d. lgs. 17 ottobre 2017, n. 161, in vigore dal 19/11/2017] | 17/10/2017      | Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero | legge 13 ottobre 1975, n. 694 | 400                    | 1000                   | 12                    |                       |      |
| <p>Art. 12</p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero e nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.</p>  | 25adundecies (Impegno di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater aggiunti dal d. lgs. 17 ottobre 2017, n. 161]                           | 19/11/2017      | Dlgs 22 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero | art. 12, c. 5.                | 100                    | 200                    | 12                    |                       |      |





CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 02 del 13/10/2020)

| DESCRIZIONE REATO   | RIF. ARTT. 231 | DATA DI INTROD. | FONTI ORIGINALI | ART. FONTE ORIGINALE                    | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) | Note |
|---|----------------|-----------------|-----------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| <p><b>Razzismo e Xenofobia</b></p> <p>Art. 3 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:</p> <p>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero sigla a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Colui che promanava o dirigeva tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione o sul supporto della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232*.</p>  |                | 06/04/2018      | c.p.            | art. 604 ter                            | 200                    | 800                    | 12                    | 24                    |      |
| <p>(Art. 1. Frode in competizioni sportive)</p> <p>1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero commette atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.</p> <p>2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</p> <p>3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.</p>  |                |                 |                 |   |                        |                        |                       |                       |      |
| <p>(Art. 4. Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.)</p> <p>1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni di esso dipendenti dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE), chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità a parito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'amenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotteria o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta e presentazione di giocattoli e l'accoppiamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco sultato o disciplinato dall'agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco sultato o disciplinato dall'agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'amenda da euro 500 a euro 5.000.</p> |                | 17/05/2019      |                 | Legge 13 Dicembre 1989, n. 401 art. 1-4 | 100                    | 500                    | 12                    | 24                    |      |
| <p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. (7)</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p>   |                | 24/12/2019      | D. Lgs. 74/2000 | 2, co. 1                                | 1                      | 500                    | 3                     | 24                    |      |
| <p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>  |                | 24/12/2019      | D. Lgs. 74/2000 | 2, co. 2 bis                            | 1                      | 400                    | 3                     | 24                    |      |
| <p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, commette operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: (12)</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e</p>  |                | 24/12/2019      | D. Lgs. 74/2000 | 3                                       | 1                      | 500                    | 3                     | 24                    |      |



## CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 02 del 13/10/2020)

| DESCRIZIONE REATO  | RIF. ARTT. 231   | DATA DI INTROD. | FONTE ORIGINALE | ART. FONTE ORIGINALE | SANZ. AMM. MIN (quote) | SANZ. AMM. MAX (quote) | SANZ. INT. MIN (mesi) | SANZ. INT. MAX (mesi) | Note |
|--|--|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti<br>1. E' punto con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evaseione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.<br>2. Al fine dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.  | 25quinquiesdecies<br>(Reati tributari)<br>Art. introdotto dal D.L. 124/2019<br>come convertito dalla L. 157/2019 | 24/12/2019      | D. Lgs. 74/2000 | 8                    | 1                      | 500                    | 3                     | 24                    |      |
| Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti<br>2.bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture e nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.   | 25quinquiesdecies<br>(Reati tributari)<br>Art. introdotto dal D.L. 124/2019<br>come convertito dalla L. 157/2019 | 24/12/2019      | D. Lgs. 74/2000 | 8                    | 1                      | 400                    | 3                     | 24                    |      |
| Occultamento o distruzione di documenti contabili<br>1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, è punto con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evaseione a terzi, occulta o distugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.   | 25quinquiesdecies<br>(Reati tributari)<br>Art. introdotto dal D.L. 124/2019<br>come convertito dalla L. 157/2019 | 24/12/2019      | D. Lgs. 74/2000 | 10                   | 1                      | 400                    | 3                     | 24                    |      |
| Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte<br>1. E' punto con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compra altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.<br>2. E' punto con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata al fine della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare | 25quinquiesdecies<br>(Reati tributari)<br>Art. introdotto dal D.L. 124/2019<br>come convertito dalla L. 157/2019 | 24/12/2019      | D. Lgs. 74/2000 | 11                   | 1                      | 400                    | 3                     | 24                    |      |